

Lavoro straordinario: si comunica entro il mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento

Con la circolare n. 27/2003 del 30 luglio scorso di pari oggetto sono state impartite disposizioni operative in ordine alle modalità con cui i datori di lavoro dovranno provvedere all'adempimento della comunicazione relativa al superamento delle 48 ore di lavoro settimanali attraverso prestazioni di lavoro straordinario.

Ciò posto, tenuto conto che:

- il predetto obbligo di comunicazione è stato esteso dalla nuova normativa ad una più ampia platea di soggetti e cioè a tutte le imprese che occupano più di 10 dipendenti (e non soltanto a quelle industriali come previsto dalla legge n. 409/1998);
- viene preso in considerazione il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale alla scadenza del periodo di riferimento e non più il periodo di 24 ore dall'inizio delle prestazioni straordinarie in caso di superamento delle 45 ore settimanali (come previsto dalla precedente disciplina);
- da parte di enti pubblici e privati è stato rappresentato allo scrivente che il termine di 48 ore individuato dalla citata circolare n. 27/2003 per l'effettuazione della comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 4 risulta - data la complessità delle procedure - essere troppo breve per consentire l'elaborazione dei relativi dati;

tutto ciò premesso si ritiene che, a modifica di quanto stabilito nella citata circolare n. 27/2003, la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003 possa venire effettuata entro il mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 4. Strettamente connessa alle modalità della comunicazione è la definizione di settimana lavorativa. A tale riguardo si fa presente che non potendosi dare di essa una nozione rigida, ai fini dell'adempimento di che trattasi, si può considerare tale ogni periodo di sette giorni con conseguente possibilità per i datori di lavoro di far decorrere la settimana stessa a partire da qualsiasi giorno, ovvero considerare settimana lavorativa quella prevista dal calendario (dal lunedì alla domenica) con la conseguenza, in questo caso, che il periodo di riferimento è limitato alla fine della settimana di calendario con il trasferimento dei giorni in eccedenza nel periodo successivo.

(Lettera circolare del Ministero del lavoro dell'11 settembre 2003)